



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)  
dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)  
e dal Ministro della salute (FAZIO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2010**

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94,  
recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Allegato .....	»	6
Disegno di legge .....	»	9
Testo del decreto-legge .....	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il mercato dei tabacchi lavorati, in Italia, ha registrato una serie di modificazioni del proprio assetto produttivo e commerciale che nel corso del tempo si sono consolidate e che pertanto richiedono un adeguamento della disciplina normativa del settore.

In particolare, si è verificato un notevole incremento delle vendite del tabacco trinciato a taglio fino usato per arrotolare le sigarette che, nell'ultimo quinquennio, ha superato il 133 per cento. Ciò ha evidenziato la tendenza generalizzata dei fumatori a sostituire le sigarette preconfezionate con quelle arrotolate a mano utilizzando tale tipo di tabacco che ha un prezzo di vendita al pubblico molto più economico (mediamente - 75 per cento nel periodo considerato) e sul quale grava l'accisa nella misura del 56 per cento, a fronte della tassazione media delle sigarette pari a circa il 58 per cento.

Nel medesimo periodo di tempo, il consumo delle sigarette è diminuito di circa il 7 per cento.

Tale sopravvenuto fenomeno economico-sociale, ove non adeguatamente arginato con un idoneo e sollecito intervento, potrebbe arrecare un grave pregiudizio ai preminenti interessi dello Stato: la salute pubblica dell'intera collettività e il gettito erariale.

Al fine di tutelare la salute pubblica quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione, sono state elaborate le disposizioni che di seguito si espongono.

Con la previsione di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, si è provveduto a rendere coerenti le definizioni e la nomencla-

tura dei tabacchi lavorati con l'elencazione e la formulazione previste dall'articolo 39-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, (cosiddetto testo unico delle accise) e, al fine, di rendere meno competitivo il tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, ad introdurre, con il numero 1) della lettera *b*) del comma 1, per i prodotti venduti ad un prezzo inferiore alla classe di prezzo più richiesta, un'accisa minima, per chilogrammo, nella misura percentuale del 109 per cento dell'accisa percepita su detta classe di prezzo. È stato altresì previsto di determinare la classe di prezzo più richiesta il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.

L'importo così determinato è pari a circa 75 euro che corrisponde a circa due terzi dell'accisa minima attualmente gravante sulle sigarette (111,15 euro il chilogrammo convenzionale), in linea con il rapporto individuato a livello comunitario dalla direttiva sulla tassazione 2010/112/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010.

La misura proposta, peraltro, consente di contenere il consumo di prodotti che non sono oggetto di una rigorosa e specifica disciplina come sancita, invece, per le sigarette.

Infatti, la vigente normativa comunitaria e nazionale, che prescrive rigorosamente il limite massimo dei contenuti di nicotina, catrame e monossido di carbonio per le sigarette, imponendo ai produttori di indicarli sui singoli pacchetti, nulla dispone, in merito agli altri prodotti ed in particolare al tabacco

trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette.

Questo vuoto normativo, dovuto alla mancanza di criteri *standard* internazionali di misurazione, non consente neppure all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di effettuare specifiche e sistematiche analisi su tali beni, come invece avviene per le sigarette.

Inoltre, per arginare il proliferare sul mercato di confezioni contenenti modesti quantitativi di tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, che, come detto, a causa dei contenuti prezzi praticati sono accessibili soprattutto alle fasce più deboli di consumatori (minori) e spesso utilizzati anche per scopi promozionali, si ravvisa la necessità di individuare un'unità minima di confezionamento per la vendita al pubblico.

A tale scopo, con il comma 2 (qui anticipatamente esaminato per comodità di trattazione) si dispone che, a decorrere dal centottesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, la vendita di tale prodotto avvenga solo in confezioni non inferiori a dieci grammi.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale delle sigarette, è oltremodo necessario individuare uno strumento che possa assicurare un determinato livello di gettito e scongiurare l'adozione di pratiche ribassiste dei prezzi, già sperimentate in altri paesi dell'Unione europea con effetti negativi sull'Erario e sulle politiche sanitarie di contenimento del fumo, soprattutto nelle fasce minorili.

A tal fine, si ritiene di intervenire sull'accisa minima, in linea con quanto previsto nella citata direttiva sulla tassazione.

Pertanto, con il numero 2) della lettera *b*) del comma 1 si provvede a modificare il comma 4 dell'articolo 39-*octies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, al fine di fissare, dalla data di entrata in vigore del decreto, per le sigarette eventualmente vendute ad un prezzo inferiore alla classe di prezzo più richiesta (MPPC -

*Most popular price class*), un'accisa minima pari al 115 per cento di quella gravante su tale classe. Detta misura, che innalza l'accisa minima dall'attuale 100 per cento al 115 per cento, rappresenta un idoneo temperamento tra gli interessi pubblici dell'Erario e le esigenze commerciali dei produttori.

Inoltre, con il comma 3, viene conferita all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la delega per variare la percentuale delle aliquote di base della tassazione sui tabacchi lavorati, dell'accisa minima sul tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette e sulle sigarette nonché dell'importo specifico fisso dell'accisa su quest'ultima categoria di prodotti. Attraverso tale strumento flessibile sarà possibile, da un lato, mantenere gli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati così come determinatisi nel tempo, dall'altro conseguire eventuali ulteriori livelli di entrate, in attuazione di apposite norme, anche introdotte dalle leggi annuali di bilancio.

Negli ultimi quindici anni le rivendite di generi di monopolio hanno subito profonde trasformazioni uniche nel panorama del commercio italiano. Alla tradizionale attività di vendita dei generi di monopolio si sono infatti affiancati numerosi giochi pubblici e servizi di pubblica utilità, spesso erogati per conto di pubbliche amministrazioni.

Alla crescente complessità gestionale dell'attività si accompagna un crescente fabbisogno formativo in ordine alle norme che sottendono l'attività svolta.

Tale fabbisogno formativo, se costituisce da una parte esigenza del singolo rivenditore, rappresenta oramai un interesse imprescindibile dello Stato e dell'Erario a disporre di una rete qualificata per la vendita dei generi di monopolio e la raccolta del gioco pubblico.

La crescente attenzione verso i temi della salute pubblica richiede un forte grado di responsabilizzazione degli operatori del settore sia in tema di prevenzione del fumo minore, sia in termini di presidio del canale di

vendita al fine di evitare la circolazione di prodotti di contrabbando o contraffatti, sia in tema di ludopatie anche minorili.

Il ruolo svolto dal tabaccaio, oltre alla già citata e consolidata connotazione sociale, ha assunto sempre più nel tempo un'importantissima implicazione di carattere economico, tale per cui, anche e soprattutto nell'interesse dell'Amministrazione, risulta a tutt'oggi improrogabile la necessità di dotarsi di strumenti che verifichino l'attitudine professionale dei soggetti interessati.

Una necessità, questa, che assume contorni di sempre maggiore urgenza in considerazione dei flussi economici che interessano le tabaccherie quali terminali dello Stato: giusto per riportare qualche dato, nella rete delle rivendite vengono movimentati ben 17 miliardi di euro per quel che concerne la vendita dei tabacchi e oltre 20 miliardi di euro per quel che riguarda il lotto e i gratta e vinci e i giochi pubblici. Si tratta di cifre considerevoli che rappresentano una grossa parte delle entrate erariali e per le quali è sempre più necessario affidarsi ad una rete sicura e professionalmente preparata.

Ecco quindi, articolo 1, comma 4, la necessità di garantire da parte di tutti i tabaccai un'adeguata conoscenza di base in ordine allo svolgimento degli adempimenti di natura economica, fiscale, contabile e tecnica connessi all'esercizio dell'attività, congiuntamente all'acquisizione dei principi desumibili dalla normativa di settore.

Per quanto attiene all'attività di valutazione e verifica del possesso dei necessari requisiti professionali, si ritiene che la stessa possa essere espletata mediante appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa.

Ricadendo il costo della formazione interamente sull'aspirante rivenditore al pari degli altri oneri richiesti per l'avvio dell'attività, tale disposizione non comporta oneri a carico dello Stato. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e pertanto non è stata redatta relazione tecnica.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

**Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte  
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammi-  
nistrative.**

ALLEGATO I

ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED  
ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE  
DEL TESTO UNICO

... *Omissis* ...

Tabacchi lavorati

Sigari e sigaretti: 23,0%;  
Sigarette: 58,5%;  
Tabacco da fumo: 56,0%;  
Tabacco da fiuto: 24,78%;  
Tabacco da masticare: 24,78%.

... *Omissis* ...

Art. 39-octies. *Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati.*

1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.

2. Per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

3. Sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinata ai sensi dell'articolo 39-quinquies, comma 2, l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale importo costituisce l'importo di base.

4. L'importo di base di cui al comma 3, costituisce l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-*quinquies*.

5. Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento della somma dell'importo di base di cui al comma 3 e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base di cui al comma 3, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera a), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-*bis*, comma 2, lettera b), è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e così via.

7. L'importo di base di cui al comma 3 non può essere inferiore a 64 euro per 1000 sigarette.

... *Omissis* ...

Legge 22 dicembre 1957, n. 1293

**Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.**

... *Omissis* ...

Art. 6. *Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita.*

Non può gestire un magazzino chi:

1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;

2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee;

3) sia inabilitato o interdetto;

4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;

5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;

6) abbia riportato condanne:

a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;

b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;

d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;

7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;

8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;

9) sia stato rimosso dalla qualifica di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.

... *Omissis* ...



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2010.*

## **Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di accise sui tabacchi;

Tenuto conto dell'esigenza di salvaguardia degli interessi pubblici connessi alla tutela della salute, specie quella della popolazione più giovane, nonché degli interessi erariali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Art. 1.

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni», sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'Allegato I, alla voce: «Tabacchi lavorati» le parole da: «Sigari» a: «Tabacco da masticare: 24,78%» sono sostituite dalle seguenti:

«Sigari .....	23,00%;
Sigaretti .....	23,00%;
Sigarette .....	58,50%;

Tabacco da fumo:

- a) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi  
per arrotolare le sigarette . . . . . 56,00%;
- b) altri tabacchi da fumo . . . . . 56,00%;

Tabacco da fiuto . . . . . 24,78%;

Tabacco da masticare . . . . . 24,78%.»;

b) nell'articolo 39-*octies*:

1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.

2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-*bis* è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2.».

2. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.

3. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati ovvero eventuali ulteriori livelli di entrate, in attuazione di apposite norme, anche introdotte dalle leggi di stabilità, che definiscono l'entità del maggior gettito da conseguire al medesimo titolo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:

a) all'elenco «Tabacchi lavorati» dell'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

b) all'articolo 39-*octies*, commi 2-*bis*, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

4. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l'espletamento di tale attività, all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, dopo il numero 9) è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2010.

NAPOLITANO

BERLUSCONI - TREMONTI - FAZIO

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO.